



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO

IDROGEOLOGICO REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(L.11 agosto 2014 n. 116 – art. 10)

CONTRATTO DI APPALTO

Rep. n. 530 del 31 gennaio 2025

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: "Sistemazione dei dissesti in atto nel Comune di Castelmezzano, in località "Paschiere". Comune di Castelmezzano (PZ). Codice ReNDiS 17IR547/G1 - CUP: G93H19000160001

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: B45E81520E

-----QQQ-----

TRA

l'Avv. Gianmarco BLASI, nato a Potenza (PZ) l' 11/12/1989 – il quale interviene nella sua qualità di Soggetto Attuatore delegato del Presidente della Giunta della Regione Basilicata- Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, giusto Decreto Commissariale n. 1/2025, C.F. n. 93048880772, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Matera alla



via Annibale Maria di Francia, 40 (in seguito denominato " Commissario");

ED IL CONTRAENTE

Sig. Egidio COSENTINO, nato il 29/05/1963 a Lauria (PZ) ed ivi residente, C.F. CSNGDE63E29E483I in qualità di Procuratore speciale giusta procura notarile del 7 dicembre 2020 per Avv. Nicola GUERRIERO, notaio in Lauria, iscritto al Collegio dei Distretti notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina n. Rep. 12515 n. Raccolta 9060, nonche' Consigliere delegato del CDA della Ditta GEOVERTICAL SRL, con sede legale in Lauria (PZ) CF./P.IVA: 01867380766 pec: geoverticalsrl.gare@gigapec.it che in seguito sarà denominato "**Contraente**"; domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa, si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO

- che con Decreto Commissariale n. 188 del 24 maggio 2024, si è proceduto a CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, EX ART. 50 comma 1) lettera c) del D. Lgs. 36/2023, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, tramite elenchi di operatori economici, nell'ambito dell'intervento: "Sistemazione dei dissesti in atto nel Comune di Castelmezzano, in località "Paschiere". Comune di Castelmezzano (PZ). Codice ReNDIs 17IR547/G1 - CUP: G93H19000160001 - CIG: B45E81520E;

- che con Decreto Commissariale n. 436 del 30 novembre si è proceduto ad aggiudicare i lavori nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto, in favore dell'operatore economico GEOVERTICAL SRL CF./P.IVA: 01867380766 per



l'importo di **€. 634.766,32** IVA esclusa, di cui € 23.032,16, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del **17,789%** sull'importo a base di gara;

- che, come risulta dalla relazione istruttoria del RUP di comprova dei requisiti, non sono emersi elementi ostativi all'affidamento del contratto;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 85 del D.lgs. 36/2023, sono state regolarmente pubblicate;

- che il Contraente con nota del 06 dicembre 2024, ha trasmesso la documentazione occorrente per la stipula del presente atto, acquisita al protocollo Commissariale n. 2754 in data 9 dicembre 2024. Nello specifico, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il contraente ha costituito **Atto di fideiussione (cauzione definitiva)** n. 0802491323 del 2

dicembre 2024 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia 0802/A1749 di ROMA TIMAVO -0802, iscritta nel registro delle imprese di

Roma n. 1.00022, nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte

dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore si riterrà obbligato in

solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della

garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza



alcuna riserva;

- che l'importo garantito, pari ad € 56.456,12, pari al 8,89 % dell'importo

contrattuale, ridotto così come previsto dall'articolo 117 del D.lgs. 36/2023;

- che nei confronti del rappresentante del contraente, non risultano

procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di

prevenzione di cui all'art. 107 del D.lgs. 36/2023, né nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

I contraenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la prece-

dente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente

contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per la

Regione Basilicata, nella persona del Soggetto attuatore Delegato **Avv.**

Gianmarco BLASI

AFFIDA

al contraente, **Sig. Egidio COSENTINO**, nato il 29/05/1963 a Lauria (PZ) ed

ivi residente, C.F. CSNGDE63E29E483I in qualità di Procuratore speciale

giusta procura notarile del 7 dicembre 2020 della Ditta GEOVERTICAL SRL,

con sede legale in Lauria (PZ) CF./P.IVA: 01867380766 pec:

geoverticalsrl.gare@gigapec.it che accetta, l'appalto relativo ai lavori di

"Sistemazione dei dissesti in atto nel Comune di Castelmezzano, in località

"Paschiere". Comune di Castelmezzano (PZ). Codice ReNDiS 17IR547/G1 -



CUP: G93H19000160001 - CIG: B45E81520E. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali, l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, se recepiti dal Commissario nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: - il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è CIG: B45E81520E
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: G93H19000160001

ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto ammonta ad **€. 634.766,32** (euro seicentotrentaquattromilasettecentosessantasei/32), IVA al 22% esclusa, pari al ribasso del **17,789 %** sull'importo a base di gara, giusta offerta del 26 novembre 2024. Il contratto di appalto è stipulato a misura con offerta con unico ribasso.

Nell'appalto a misura, il corrispettivo consiste nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare



alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulta variabile. I lavori saranno contabilizzati nei modi e nelle forme prescritte nel Capitolato Speciale d'appalto che qui si intendono per ripetute e trascritte (a misura).

ART. 3 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La durata dell'appalto è di **trecentosessantacinque (365)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, laddove ricorrano i presupposti, dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice. Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori dovrà attestare lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto

medesimo. L'attività sarà documentata attraverso apposito verbale di

sopralluogo trasmesso al RUP. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto,

all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del

RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, non oltre 45

giorni dalla data di approvazione del Contratto. Il direttore dei Lavori,

comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve

presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei

materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori

secondo piani, profili e disegni di progetto. Avvenuta la consegna, il direttore



dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

In relazione alla complessità dell'intervento, il direttore dei lavori può essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'allegato I.9 del codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all'allegato I.9 del codice, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori è nominato anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

ART. 4 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico cronoprogramma esecutivo a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del D.M. 49/2018. Nel cronoprogramma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.



ART. 5 – CONTROLLI

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito dal direttore dei lavori e dai suoi collaboratori. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore, qualora presente, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 in materia di subappalto.

Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

ART. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI



Ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del D.M. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati d'avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci



suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

ART. 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Sono ammesse le modifiche del Contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del Codice. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice.

Al verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, ulteriori e diverse da quelle di cui al successivo art. 10 ("Clausola Revisione Prezzi"), la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali,



conformemente a quanto previsto agli artt. 9 e 120, co. 8, del Codice. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del Contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le predette circostanze rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale (Art. 1464 c.c.). La Parte che intende far valere la rinegoziazione del contratto deve farne tempestiva richiesta al RUP, allegando tutti gli elementi utili a comprovare lo squilibrio contrattuale. Il RUP, sentito il Direttore dei Lavori e la Stazione Appaltante, formula, nel termine di 3 (tre) mesi dalla ricezione della richiesta, una proposta di nuovo accordo. La mera richiesta di rinegoziazione inoltrata ai sensi del comma precedente non autorizza la sospensione dei lavori e l'Appaltatore deve garantire la prosecuzione delle attività sino alla formulazione della proposta di nuovo accordo, fatto salvo il verificarsi di uno dei casi espressamente previsti dell'art. 121 del Codice. Del periodo intercorso tra la proposizione della richiesta di rinegoziazione e la formulazione della proposta di nuovo accordo, il RUP terrà conto nell'avanzare la proposta di nuovo accordo medesima.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del Contratto senza limiti di tempo, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;



b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui all'art. 120, co. 2, del Codice;

c) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, co. 3, del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, co. 3, lett. a) e b), del Codice;

d) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, co. 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla CGUE in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Il Contratto si Risolve qualora nei confronti dell'Appaltatore: a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del Codice.

Il Contratto, inoltre, può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dei Lavori quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento di cui all'art. 10 dell'Allegato II.14, del Codice. All'esito del



procedimento, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto con atto scritto comunicato a mezzo PEC all'Appaltatore. Al di fuori di quanto previsto sopra, qualora l'esecuzione delle lavorazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine di 10 (dieci) giorni, entro il quale eseguire le lavorazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il contratto si risolve, con atto scritto comunicato a mezzo PEC all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 122, co. 1, lettere c) e d), e co. 2, 3 e 4 del Codice, le somme relative alle prestazioni inerenti i lavori eseguiti sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto e, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, co. 2, primo periodo del Codice. Nei casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o



ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari all'1% (uno per cento) del valore del Contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 9 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

Nel caso in cui dovesse essere disposta un'anticipazione nel pagamento ci si riporta a quanto disposto dall'art. 125 del D.lgs. 36/2023, secondo il quale sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che



svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

I pagamenti dei corrispettivi maturati saranno effettuati nel termine di 60 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL.

A parziale modifica di quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, in considerazione delle particolari e contingenti condizioni sfavorevoli del mercato delle materie prime, il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 250.000,00** (dico euro duecentocinquantamila/00) oltre IVA al 22%.

ART. 10 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del Contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di condizioni di natura oggettiva impreviste, imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al valore d'appalto, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi di riferimento utilizzati, si adeguerà il corrispettivo per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alle prestazioni ancora da eseguire, nel limite delle risorse disponibili secondo quanto indicato all'art. 60, co. 5, del Codice. Ai fini della determinazione delle variazioni, si utilizzano gli indici sintetici del costo delle costruzioni pubblicati dall'ISTAT, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 60, co. 3, lett. c), del Codice. A tal fine, l'Appaltatore deve esibire alla Stazione Appaltante e al Direttore dei



Lavori i giustificativi a comprova dell'effettiva variazione e l'analisi di incidenza dei nuovi prezzi, indicando i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e l'incidenza quantitativa rispetto alle lavorazioni ancora da eseguirsi rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento della stipula del presente Contratto. La Stazione Appaltante è tenuta a pronunciarsi, entro 60 (sessanta) giorni dall'istanza presentata dall'Appaltatore, sulla richiesta di revisione prezzi. La revisione prezzi è riconosciuta in forma definitiva su ogni singolo stato di avanzamento lavori (SAL) e non congruabile con gli altri. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, co. 1, del Codice Civile. Ai sensi del comma 5 del citato art. 60 del D.lgs. 36/2023, il Commissario per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, utilizzerà le risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di intervento, nel limite del 50% delle somme disponibili oltre alle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, oltreché delle somme derivanti da ribassi d'asta, se non è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti. Altresì il Commissario potrà utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di sua competenza e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il



contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il contraente dichiara che gli estremi dei conti corrente dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente contratto è il seguente:

Per la DITTA GEOVERTICAL SRL:

conto corrente bancario avente il seguente

codice IBAN: **IT81 Z020 0804 2020 0010 4372 127** acceso presso Banca

UNICREDIT- Agenzia di Potenza;

codice IBAN: **IT22 Y081 5442 0400 0000 0142 365** acceso presso Banca

2021 S.P.A.;

IBAN: **IT84 W054 2442 0400 0000 0155 896** acceso presso accesso presso

Banca Popolare di Bari - Agenzia di Lauria (PZ);

IBAN: **IT67 F030 6942 0421 0000 0001 766** acceso presso Banca Intesa San

Paolo - Agenzia di Lauria (PZ);

IBAN: **IT08 I053 8776 4110 0000 2457 240** acceso presso BPER S.P.A.,;

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto

conto sono: - Sig. Giuseppe **LABANCA** C.F.: LBN GPP79 C02E 483J, in

qualità di Legale rappresentante e Presidente del C.d.A. della Ditta

Aggiudicataria;

- Sig. Egidio **COSENTINO**, C.F.: CSN GDE63 E29E 483I, in qualità di



Procuratore Speciale autorizzato alla stipula del presente contratto nonché

Consigliere delegato del C.d.A. della Ditta Aggiudicataria;

ART. 12 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

Il tempo per l'esecuzione è fissato in **giorni trecentosessantacinque giorni**

(365) naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori,

computati secondo le vigenti disposizioni normative. Nel caso di mancato

rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 126

c. 1 del d.lgs. 36/2023, verrà applicata una penale per il ritardo nell'esecuzione

delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurata ai giorni di

ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni

contrattuali. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione

dei lavori, viene applicata una penale giornaliera di 1,00 per mille dell'importo

netto contrattuale.

ART. 13 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Può essere disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del

D.lgs. 36/2023:

- **quando ricorrono circostanze speciali** che non erano prevedibili al

momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, in tal caso il

direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro

5 giorni;

- **per ragioni di necessità o di pubblico interesse da parte del RUP.**

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con

l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di



sospensione, ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario. Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del codice.

In caso di sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale.

Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della



ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto

dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice. L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. L'esecutore che, per



cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

ART. 14 - DANNI DA FORZA MAGGIORE E SINISTRI

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 15 - GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA -

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023, mediante Atto di fideiussione n. 0802491323 del 2 dicembre 2024 rilasciata dalla HDI ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di ROMA TIMAVO-0802 . Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il contraente ha fruito del beneficio della riduzione dell'importo garantito. Nel caso si verificano inadempienze contrattuali ad opera del contraente, il Commissario incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove



non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta del RUP.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del D.lgs. 36/2023, costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza solleva il Commissario contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al **5%** della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi **12 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia



nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Il contraente ha attivato, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.117, comma 10 del D.lgs. 36/ 2023, emessa dalla HDI ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di ROMA TIMAVO-0802, – n. polizza 0802115634 emessa in data 2 dicembre 2024;

ART. 16 – SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni



oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare lavori delle categorie OG8 e OG13 nella misura massima del 40% e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), del Codice, la cessione del Contratto non è ammessa. Ogni patto contrario è nullo. Ai sensi dell'art. 120, co. 12, del Codice si applicano, per le cessioni dei crediti, le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, la cessione del credito deve essere stipulata, ai sensi dell'art. 6, co. 1, dell'Allegato II.14 del Codice, mediante atto pubblico o scrittura o privata autenticata e deve essere notificata al Committente. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito per essere efficace e opponibile al Committente non deve essere da questi rifiutata con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. L'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con questi stipulato.

ART. 18 - PIANI DI SICUREZZA

Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro,



ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 19 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI

Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Commissario tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte



del Commissario del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 20 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Per quanto prevista dall'articolo all'art. 116 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa



dal residuo credito del contraente. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

ART. 21 – CONTROVERSIE- RISERVE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 36/2023 commi 2 a 6. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di



decadenza. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite in via esclusiva al foro competente per territorio. È escluso l'arbitrato.

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7, co. 2, dell'Allegato II.14 del Codice, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità: a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi; b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal Direttore dei Lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto; c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Progetto Esecutivo; d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle



disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dei Lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto. L'Appaltatore all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui sopra, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, dell'All. II.14 del Codice, non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità; b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto d'appalto; c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti; d) le contestazioni circa la validità del contratto; e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanze a quest'ultima riferibili; f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.

ART. 22 - NORME FINALI

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa,



sono a carico del contraente. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di **€. 634.766,32** oltre IVA al 10%. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. 26/10/72 n. 633 e s.m.i. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità:

- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,
- in forma di scrittura privata;
- tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa vigente e applicabile in materia di trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla Protezione dei Dati n. 2016/679/UE (di seguito "Normativa Privacy"), in conformità con le disposizioni sancite dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., le Parti convengono che i dati personali acquisiti a qualsiasi titolo al momento della sottoscrizione del presente Contratto e successivamente nel corso dell'esecuzione dello stesso saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza al fine di poter dare attuazione al presente Contratto, nonché nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati. A tale riguardo, le Parti si danno atto di essere reciprocamente dotate, inter alia, di dispositivi e sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in proprio



possesso, ivi compresi i dati personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Per dati personali (di seguito “dati”) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, numero di identificazione, identificativo online. I dati potranno essere comunicati a terzi in adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano i rapporti tra le Parti, nonché nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività economica oggetto del presente Contratto. Il conferimento dei dati sopra indicati è indispensabile per consentire ai contraenti di provvedere a tutti gli adempimenti che, a norma di legge e di Contratto, si rendono necessari per l’instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del rapporto contrattuale. La firma del presente Contratto comporta l’accettazione al conferimento e al trattamento dei dati. Le Parti dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolari del trattamento sono i legali rappresentanti delle Parti, per i dati di rispettiva competenza.

ART. 24 - ALLEGATI

Gli elaborati richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;



- il computo metrico estimativo;

- l'elenco dei prezzi unitari, il cronoprogramma, i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia ed assicurazione;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, su numero fogli resi legali, di cui sono occupate 32 facciate intere, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.

Lì, loro proprie sedi

Per L'Impresa: GEOVERTICAL S.R.L.

C.F./P.IVA: 01867380766

(Sig. Egidio COSENTINO)

COSENTINO

EGIDIO

06.02.2025

09:57:57

GMT+02:00



Il Soggetto Attuatore Delegato

(Avv. Gianmarco BLASI)

BLASI GIANMARCO
2025.02.06 15:24:37
AVV-BLASI GIANMARCO
CN=BLASI GIANMARCO
C=IT
2.5.4.4=BLASI
2.5.4.42=GIANMARCO



(*) Il presente contratto è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i., art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente atto è conforme a quello salvato sul supporto informatico.